

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI ORIO, BETTONI BRANDANI,
PETRUCCI, DANIELE GALDI, STANISCIÀ e MICELE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1995

Istituzione di un corso di laurea in servizio sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Il settore dell'assistenza sociale per molti anni ha ricoperto un ruolo residuale nell'ambito delle politiche sociali sviluppate nel nostro Paese. Ai servizi sociali, espressione di tali politiche, sono stati affidati il soddisfacimento marginale di alcuni bisogni economici, psicologici e sociali, destinando ad essi risorse molto modeste. La programmazione e l'attuazione di tali servizi è stata di fatto competenza di personale politico e amministrativo e spesso si è tradotta in attività assistenziali, con interventi di risposta occasionale alle domande di prestazione. In questo contesto di scarsa considerazione degli aspetti sociali della salute e dei servizi socio-sanitari, le professioni sociali, in particolare quella dell'assistente sociale, anche se inserite in istituzioni pubbliche non sono state sufficientemente valorizzate. Il servizio sociale professionale ha svolto un'attività qualitativamente carente rispetto alle esigenze dei cittadini, alle finalità del sistema socio-sanitario, alle sue potenzialità professionali.

Tuttavia, negli anni più recenti, in corrispondenza di una mutata e più motivata domanda sociale è andata sviluppandosi una richiesta di profondo rinnovamento nell'organizzazione dei servizi sociali, delle forme di intervento nei vari settori (educazione, salute, assistenza sociale), che faceva da riscontro ad uno stato di crescente disagio nelle istituzioni ed ad un'analisi fortemente critica sulle modalità di esecuzione e sull'efficacia stessa del vasto e sovente incontrollabile volume di attività dell'intervento sociale.

Pertanto, alla professione di assistente sociale è richiesta una maggiore incisività nel tessuto sociale e una professionalità in grado di confrontarsi con questo mutato sce-

nario in cui si domanda all'operatore una professionalità finalizzata a:

- a) una corretta impostazione dei servizi tali da renderli efficienti e rispondenti alle esigenze reali dei cittadini;
- b) un uso coordinato e programmato delle risorse economiche e sociali;
- c) una serie di interventi individuali adeguati ai bisogni sociali dei singoli utenti.

Questi principi potrebbero calarsi nel concreto in tutte le strutture che vedono impegnata la professionalità dell'assistente sociale, e produrre una operatività del servizio sociale professionale che dia propri contributi a livello di coordinamento dei servizi per programmare e organizzare l'attuazione degli aspetti sociali dei servizi, che permetta una continua corrispondenza tra prestazioni e bisogni reali e cioè:

- 1) una circolarità del processo informativo sulla rilevazione e analisi dei bisogni, sulle risorse, sulle modalità della loro utilizzazione;
- 2) un controllo effettivo sulla efficacia ed efficienza dei servizi;
- 3) una partecipazione alla attuazione dei servizi stessi.

A livello di singola istituzione per aiutare il singolo, i gruppi e la comunità a:

- a) utilizzare le risorse individuali per risolvere problemi personali nei loro aspetti sociali;
- b) utilizzare risorse sociali per risolvere problemi sociali;
- c) partecipare alla attuazione di attività che possano soddisfare bisogni sanitari, economici, culturali e sociali di gruppi di cittadini;

d) coordinare le risorse esistenti nel territorio.

Si può constatare, tuttavia, che non è ancora completamente maturata a tutti i livelli politici e culturali la consapevolezza che in una società moderna e democratica occorre riconoscere l'importanza degli aspetti sociali dei problemi e tener conto che essi, per una corretta programmazione e organizzazione dei servizi socio-sanitari, richiedono competenze professionali che devono essere valorizzate ed arricchite. I contenuti di questa rinnovata competenza dovranno prevedere lo sviluppo di nuove abilità per poter valutare la qualità dell'assistenza sociale riferita a specifici parametri nei diversi contesti operativi.

Gli assistenti sociali dovranno essere posti in grado di assumersi responsabilità a livello di servizio e, quindi, possedere nuove conoscenze relative a tecniche di gestione delle risorse umane, a metodi di valutazione della qualità, a verifica del *management*, a sistemi informativi, alla formulazione di obiettivi ed elaborazioni del piano di servizi per le attività di loro competenza.

Tali premesse vogliono porre l'attenzione sul divario esistente tra la professionalità richiesta all'assistente sociale e l'attuale livello formativo. Solo recentemente, con l'Ordinamento della professione (legge 23 marzo 1993, n. 84) e con la trasformazione delle scuole in corsi di diploma universitario, ai sensi della legge n. 341 del 1990, il *curriculum* formativo dell'assistente sociale ha trovato un importante riconoscimento che, tuttavia, risponde ancora in maniera parziale alle legittime richieste di tali operatori. L'istituzione di un corso di laurea in servizio sociale è la risposta più adeguata alle ri-

chieste di intervento più qualificato sulle problematiche sociali emergenti.

In Italia gli assistenti sociali iscritti all'Albo sono circa 25.000. È stato stimato che circa 8 mila sono distribuiti tra strutture pubbliche e private; 1200 presso il Ministero di grazia e giustizia per seguire le misure alternative alla pena; 5 mila operano nel settore della sanità pubblica; circa 4 mila negli enti locali e poche centinaia operano presso i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno a seguito dei provvedimenti legislativi in tema di immigrati e tossicodipendenze.

L'istituzione di un corso di laurea e della formazione post-laurea, oltre che porre il nostro Paese al passo con i paesi europei ed extraeuropei, rappresenta il superamento di una situazione caratterizzata da una divisione tra funzioni assolate dagli studiosi e dai ricercatori, destinate a produrre descrizioni e spiegazioni dei fenomeni sociali, che delegando alla mera pragmaticità degli assistenti sociali il ruolo della costruzione degli interventi ha determinato un mancato affinamento dei metodi e degli strumenti scientifici elaborati in questi anni con riguardo all'utilizzazione degli stessi nel settore dei programmi sociali. La formazione universitaria è l'unico intervento in grado di trasferire l'approccio scientifico al realizzarsi quotidiano dell'azione sociale, ovvero, di far acquisire all'assistente sociale un insieme di tecniche capaci di far precedere gli interventi sul «reale» da un'organica e consistente attività di ricerca; di quantificare i vantaggi differenziali ottenuti con strategie nuove o alternative; di orientare quindi nelle scelte di modificazione, situazioni sociali ritenute carenti e inadeguate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Formazione universitaria)

1. Le strutture in cui si svolge la formazione universitaria degli assistenti sociali di cui alla legge 23 marzo 1993, n. 84, sono individuate con i protocolli di intesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

2. I protocolli di cui al comma 1 individuano i requisiti di idoneità delle strutture stesse, dotazioni strumentali, tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, nonché delle caratteristiche di professionalità del personale ivi operante.

Art. 2.

(Titoli universitari)

1. In conformità con quanto stabilito all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, per quanto attiene la formazione degli assistenti sociali, rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario in servizio sociale, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in servizio sociale;

b) diploma di laurea in servizio sociale;

c) diploma di specializzazione;

d) dottorato di ricerca.

Art. 3.

(Corso di laurea in servizio sociale)

1. Negli elenchi delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifiche, è aggiunta la laurea in servizio sociale.

2. La tabella II annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938 è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, sociologia, scienze politiche, psicologia e magistero possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.

Art. 4.

(Ordinamento didattico del corso di laurea in servizio sociale)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, la tabella dell'ordinamento didattico del corso di laurea in servizio sociale.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere:

a) la durata del corso di laurea non inferiore a cinque anni;

b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi;

c) la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili e ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;

d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università;

e) l'istituzione nell'ambito del corso di laurea di corsi di diploma universitario di cui all'articolo 2, secondo le norme dell'ordinamento universitario;

f) l'istituzione dell'albo professionale dei laureati in servizio sociale secondo la normativa vigente.

3. L'istituzione del corso di laurea in servizio sociale avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 5.

(Organizzazione didattica del corso di laurea in servizio sociale)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti nella presente legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario, fermo restando quanto stabilito nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994, recante modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in servizio sociale.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti dal servizio sanitario nazionale e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con i dipendenti di strutture del servizio sanitario nazionale con le quali le università abbiano sottoscritto convenzioni, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, le aree disciplinari di insegnamento di nuova istituzione e concernenti la formazione di servizio sociale, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), sono raggruppati in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per

concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

Art. 6.

(Tutorato)

1. Il consiglio di corso di laurea provvede ad istituire con proprio regolamento, secondo quanto stabilito nell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, attività di tutorato finalizzate a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

2. Partecipano alle attività di cui al comma 1 gli operatori socio-sanitari dipendenti del servizio sanitario nazionale e altre figure professionali operanti all'interno di istituzioni preposte alle attività di servizio sociale.

Art. 7.

(Dottorato di ricerca in servizio sociale)

1. In conformità a quanto stabilito all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai fini dell'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione scientifica, è istituito il dottorato di ricerca in servizio sociale.

2. I contenuti, la determinazione dei titoli e le modalità di svolgimento del dottorato sono stabiliti ai sensi dell'articoli da 68 a 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

3. Partecipano alle attività di cui al comma 1 gli operatori socio-sanitari dipendenti dal servizio sanitario nazionale e altre figure professionali dipendenti di istituzioni preposte alle attività di servizio sociale.

Art. 8.

(Scuole di specializzazione)

1. Secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto del presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le università possono istituire scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea in scienze sociali, di diplomi per l'attribuzione della qualifica di specialista nei diversi rami di esercizio professionale.

2. L'istituzione delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 è disposta nello statuto delle università.

3. Partecipano alle attività di insegnamento di cui al comma 1, gli operatori socio-sanitari dipendenti dal servizio sanitario nazionale e altre figure professionali dipendenti da altre istituzioni preposte alle attività di servizio sociale.

Art. 9.

(Riconoscimento dei titoli di studio acquisiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge)

1. I diplomi di laurea conseguiti dagli esercenti la professione di assistente sociale, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti sulla base delle affinità degli studi ai fini del conseguimento della laurea in servizio sociale secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 10.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro i tre anni successivi all'istituzione del corso di laurea, possono iscriversi al biennio di studi successivo al triennio propedeutico gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale.